

dell'affidamento, l'importo offerto tramite negoziazione, il nominativo dell'operatore economico, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale.

La determina a contrarre e la determina di affidamento dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 13

Nel caso di affidamenti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici di cui all'art. precedente, aventi importo fino a 5.000,00 euro, la stazione appaltante, nelle more del regolamento unico di cui all'art. 216 comma 27 octies, ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

La stazione appaltante procederà, anche dopo la stipula del contratto, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti in capo all'operatore economico affidatario.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, la stazione appaltante effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

E' facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

Art. 14

Nel caso di affidamenti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, aventi importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00, la stazione appaltante, nelle more del regolamento unico di cui all'art. 216 comma 27 octies, ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, la stazione appaltante effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

E' facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

Art. 15

Per importi superiori a 20.000 Euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, procede alla verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti Pubblici e di quelli Speciali se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la Pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività' (es. art. 1 , comma 52 L. 190 /2012).

Per tutti gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), il possesso dell'attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziarie e tecnico/professionale.

Art. 15 bis

Per tutti gli affidamenti fino a € 40.000, di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), ed ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 16

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 18/04/2019 n.32, convertito nella L. 55/2019, di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del codice dei contratti pubblici, questa stazione appaltante, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, procede mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento da pubblicare sul sito istituzionale contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rilasciare preventivi; La stazione appaltante si riserva di negoziare con l'operatore economico che ha predisposto il miglior preventivo.

La procedura prenderà avvio con la determina a contrarre dell'ing. Capo o atto ad essa equivalente ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e

trasparenza, dovrà contenere i requisiti che devono possedere gli operatori economici, la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché il rispetto del principio di rotazione (in riferimento al precedente affidamento della stessa tipologia e/o della stessa categoria), l'importo massimo stimato dell'affidamento, la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Per tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, ai sensi dell'art.32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il contratto con l'affidatario verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14). I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto (art. 32 comma 14 bis).

Le soglie indicate sono da interdersi al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 17

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 18/04/2019 n.32, convertito nella L. 55/2019, di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del codice dei contratti pubblici, questa stazione appaltante, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, procede mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di operatori economici di questo Ufficio. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

La procedura prenderà avvio con la determina a contrarre dell'ing. Capo o atto ad essa equivalente ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, dovrà contenere i requisiti che devono possedere gli operatori economici, la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché il rispetto del principio di rotazione (in riferimento al precedente affidamento della stessa tipologia e/o della stessa categoria), l'importo massimo stimato dell'affidamento, la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Il contratto con l'affidatario verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14). I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto (art. 32 comma 14 bis).

Le soglie indicate sono da interdersi al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

In ogni caso la stazione appaltante nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 97 comma 8 del codice dei contratti.

art. 18

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 18/04/2019 n.32, convertito nella L. 55/2019, di cui all'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del codice dei contratti pubblici, questa stazione appaltante, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, procede mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.-

La procedura prenderà avvio con la determina a contrarre dell'ing. Capo o atto ad essa equivalente ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, dovrà contenere i requisiti che devono possedere gli operatori economici, la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché il rispetto del principio di rotazione (in riferimento al precedente affidamento della stessa tipologia e/o della stessa categoria), l'importo massimo stimato dell'affidamento, la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

Il contratto con l'affidatario verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14). I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto (art. 32 comma 14 bis).

Le soglie indicate sono da interdersi al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

In ogni caso la stazione appaltante nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 97 comma 8 del codice dei contratti.

Art. 19

Per lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli precedenti si procederà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 (art. 36 comma 9 bis).

Art. 20

Nel caso di appalti sotto soglia che utilizzano la procedura negoziata, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed al fine da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è fatto divieto, nella fase di consultazione degli operatori economici, di invitare il precedente affidatario a presentare offerta (sentenza consiglio di Stato n. 1524 del 5 Marzo 2019).

Nelle more dell'adozione del regolamento unico di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si applicheranno in quanto compatibili le linee guida ANAC n. 4 che contengono specifiche indicazioni sulle modalità di selezione degli operatori economici, prevedendo che il principio di rotazione si applica quando l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale hanno ad oggetto lo stesso settore merceologico, le stesse categorie di opere o settore di servizi.

In particolare, il principio di rotazione, che per espressa previsione normativa, deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte, trova fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non, invece, dalle modalità di affidamento di tipo negoziato.

Al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza bandi di gara, che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta, in linea generale, che, ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale. Ciò che conta è il solo fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico e non la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura.

Questo Ufficio assicurerà pertanto il principio di rotazione degli inviti, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizioni a favore di alcuni operatori economici, selezionati dall'albo di fiducia di questo Ufficio o mediante manifestazione d'interesse, in violazione al principio di concorrenza, volto a favorire la distribuzione dell'opportunità degli operatori economici, di essere affidatari di un contratto pubblico.

A tal fine l'operatore economico affidatario di un lavoro, servizio e fornitura con le procedure di cui all'art. 36 commi 1 e 2, fatta eccezione della circostanza in cui l'invito allo stesso riveste carattere eccezionale e di quanto

riportato nel presente regolamento, non verrà invitato per l'intero anno solare a decorrere dalla data del verbale di fine lavori e/o dalla data d'avvenuta consegna della fornitura.

Per gli invitati, selezionati dall'albo di fiducia o a seguito di manifestazione d'interesse, non aggiudicatari, si applicherà il principio di rotazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere e servizi.

Nel caso la stazione appaltante intenda procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

In ogni caso la stazione appaltante nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a :

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziali di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art.80, comma 5, lettera m del codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante indicherà nella determina a contrarre il procedimento applicato per la selezione degli operatori economici.

La stazione appaltante/Il responsabile Unico del procedimento, garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Le procedure negoziate ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c) e lettera (c bis) verranno espletate a regime attraverso la piattaforma SITAS messa a punto dal DRT e/o trasmesse all'UREGA per gli importi previsti dalla norma (direttiva del Dirigente Generale del DRT prot. 91036 del 29 aprile 2019).

Art. 21

Per i lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del codice, si seguirà tutto quanto riportato dal medesimo articolo e quanto evidenziato dalle indicazioni formulate dall'ANAC a tal riguardo, nonché dalle direttive del Dirigente Generale del DRT a cui questo Ufficio è incardinato.

Il Dirigente della UO 01
Dott. Pietro Lonobile

L'INGEGNERE CAPO

- Richiamato il DDG del Dirigente Generale del DRT n° 33 del 31 Gennaio 2019 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico alla struttura dirigenziale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta con decorrenza 01/02/2019;
- Vista la proposta di Regolamento formulata dal responsabile della U.O.01 dott. Pietro Lonobile;
- Preso atto e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione che si intende interamente trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: **"Determina per il regolamento e l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, dell'art. 63 e dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e formulazione/aggiornamento dell'elenco degli operatori economici di fiducia a seguito del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32 , come convertito nella L. 55/2019"**.

Caltanissetta li, /07/2019

L'Ingegnere Capo
Ing. Duilio Alongi